

Circolare n. 19 SC/cg
8 giugno 2017

AMBIENTE -
C.COSTITUZIONALE,
12 APRILE 2017, N. 75 -
ILLEGITTIMA LA NOR-
MA DI CUI AL COMMA
3-BIS DELL'ART. 187,
D.LGS. 152/2006 PER
MANCATA PREVISIO-
NE DI AUTORIZZAZIO-
NE PER ALCUNE MI-
SCELAZIONI DI RIFIUTI

Accogliendo il ricorso promosso da Regione Lombardia, con una recentissima sentenza n. 75 del 12 aprile scorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di miscelazione dei rifiuti, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell'art. 187, D.Lgs. 152/2006, con ciò determinando il possibile verificarsi di conseguenze di non poco conto, sul piano della prassi operativa.

Vediamo l'art. 187, D. Lgs. 152/2006.

L'art. 187, D. Lgs 152/2006 che, al comma 1, pone il divieto sia "di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità" sia di miscelare "rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi", al comma 3-bis stabiliva che:

"Le miscelezioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge".

Ne derivava che le miscelezioni tra rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità o tra rifiuti non pericolosi non erano soggette (in quanto, appunto, non vietate dal citato comma 1) ad alcuna autorizzazione.

La Regione Lombardia, impugnando la disposizione di cui al citato comma 3-bis (più correttamente: impugnando l'art. 49, L. 28 dicembre 2015, n. 221, che il comma 3-bis aveva introdotto), ha innanzitutto osservato che tale "liberalizzazione" delle miscelezioni non vietate si pone in contrasto (disponendo, addirittura, l'impossibilità di sottoporre l'operazione di miscelazione a limitazioni in sede autorizzatoria) con l'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE, secondo cui ogni impresa che intenda effettuare trattamento di rifiuti ha l'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'Autorità competente.

La Regione sostiene inoltre che dalla violazione della Direttiva discende una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali (essendo la norma statale idonea a comprimere l'autonomia legislativa e amministrativa in materie -come la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro- di competenza della Regione).

In accoglimento del predetto ricorso, la Consulta afferma che la miscelazione debba essere pacificamente considerata quale operazione di trattamento di rifiuti, anche in virtù del fatto che, nella versione inglese della Direttiva 2008/98/CE, il termine "mixing" è espressamente richiamato nella nota relativa alle operazioni R12 e D13 (di cui rispettivamente agli Allegati I e II alla Direttiva), che individuano le operazioni di recupero e smaltimento (dunque di trattamento) che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Questa sentenza della Corte Costituzionale è dunque destinata a produrre effetti, nella prassi operativa, tali da superare i confini regionali entro i quali il contenzioso è sorto: la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3-bis in commento (e quindi il venir meno della sua efficacia) potrebbe infatti determinare l'obbligo di dotare di autorizzazione tutte le attività di miscelazione, comprese quelle di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo, e quelle di rifiuti non pericolosi; e conseguentemente porre interrogativi in merito alla eventuale preclusione delle attività di miscelazione prive di

autorizzazione, tuttora operative in virtù della precedente prassi, pacificamente seguita, basata sull'assenza di autorizzazione in caso di miscele non vietate.